**PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L’ALLEVAMENTO APISTICO**

* **Registrazione dell'apicoltore nella Banca Dati Apistica nazionale denominata BDA** (<https://www.vetinfo.it/>): prima dell’inizio dell’attività di apicoltura, chiedere al Servizio veterinario della ASSL le informazioni per l’assegnazione del “codice identificativo univoco dell’apicoltore” che sarà assegnato in base alla sede legale dell’apicoltore.

Il “codice identificativo univoco” è utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi in differenti province e regioni (tale codice è detto impropriamente anche “codice aziendale” pur essendo legato esclusivamente alla sede legale dell’apicoltore e non alla sede degli apiari).

* **Il proprietario degli alveari dovrà comunicare alla BDA, se intende egli stesso operare in BDA** per gli adempimenti obbligatori o se intende delegare un'altra persona mediante formale delega per iscritto (con relativa accettazione del delegato).

Le persone delegabili ad operare in BDA in nome e per conto dell’apicoltore sono rappresentate dagli addetti delle associazioni apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.), dal Veterinario aziendale, dal Servizio veterinario ASL (la ASSL di Sanluri può accettare le deleghe ad operare in BDA solamente nel caso di apicoltori la cui attività è per autoconsumo ovvero con numero di alveari non superiore a 10).

* **Produttori di miele per autoconsumo:** allevamenti apistici non superiori a 10 alveari e la cui produzione è destinata al “consumo domestico privato”.
* **I laboratori di smielatura e confezionamento** di aziende apistiche con numero di alveari non superiore a 30 e produzione di miele non superiore a 600 kg, possono essere autorizzati presso locali utilizzati principalmente come abitazione privata, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.
* **Registrare nella BDA ogni variazione** relativa ai dati dell’attività di apicoltura e la cessazione attività (entro 30 giorni).
* **Registrare nella BDA l’aggiornamento della consistenza degli apiari (“censimento annuale”)** nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, indicando il numero e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) e, per ciascuno di essi, il numero di alveari e il numero sciami/nuclei.

Anche nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare il censimento nel periodo tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.

* **Nel caso di temporanea interruzione di attività** per motivi sanitari e non, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento.
* **Registrare nella BDA gli spostamenti di alveari, pacchi d’ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine** ivi compresi quelli per attività di nomadismo o per servizio di impollinazione, tramite la compilazione del “documento di accompagnamento” informatizzato in BDA, prima di iniziare lo spostamento o contestualmente, e successiva registrazione nella medesima BDA, delle avvenute uscite e ingressi ed eventuali modifiche, entro 7 giorni dagli eventi (art. 3 del Decreto 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P).
* **Il suddetto “documento di accompagnamento” informatizzato, compilato dall’apicoltore, deve essere sottoposto a “validazione”** da parte del Veterinario ASSL solamente nei seguenti casi:
  1. **vendita e acquisto di api vive** (ovvero comprensivo di certificato di sanità art. 6 della L.R. N. 19/2015);
  2. **spostamenti di api provenienti da aree esterne alla Sardegna** (ovvero comprensivo di certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta e previo nulla osta - art. 6 della L.R. N. 19/2015).

Negli altri casi di spostamenti, l’apicoltore compila in BDA il “documento di accompagnamento” senza necessità di “validazione” da parte del Servizio veterinario ASSL.

* **Non registrare nella BDA gli spostamenti** da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all’interno della stessa provincia e che non determinano l’attivazione o la disattivazione di un apiario.

E’ tuttavia necessario la compilazione del “documento di accompagnamento” senza ulteriore registrazione in BDA dell’uscita e dell’ingresso degli alveari nei relativi apiari di proprietà (art. 3 del Decreto 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P).

* **In deroga, le movimentazioni di api regine** possono essere comunicate in maniera cumulativa alla BDA con cadenza mensile mediante la compilazione di apposito file entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni (art. 3 del Decreto 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P).
* **Ai fini dell’efficace registrazione delle movimentazioni, l’apicoltore può (facoltativamente) identificare univocamente ogni singola arnia** degli apiari in proprio possesso mediante apposizione di un codice identificativo costituito dal “codice identificativo dell’apicoltore” seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia. Tale codice identificativo deve essere apposto in maniera indelebile e registrato in BDA (art. 3 del Decreto 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P).
* **Apporre, in prossimità di ogni apiario, in un luogo chiaramente visibile, il cartello identificativo** riportante la scritta “anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009” e il codice identificativo dell'apicoltore (stampabile direttamente dalla BDA a partire da: Reportistica – Cartello Identificativo).
* **Registrare i trattamenti farmacologici effettuati**. Si rammenta che, attualmente, tutti i farmaci utilizzati in apicoltura sono acquistabili senza obbligo di ricetta e a tempo di sospensione zero. Conservare la documentazione di acquisto dei medicinali veterinari per 5 anni (All. I, parte A, Sezione III, punto 8, lettera b del Reg. CE 852/2004).

Possono essere utilizzati solamente i medicinali veterinari autorizzati in Italia (è vietato somministrare sostanze farmacologicamente attive come ad es. acido ossalico, acido formico o timolo se non in forma di medicinali veterinari autorizzati).

* **I Produttori di miele per autoconsumo** (sino a 10 alveari, la cui produzione è destinata al “consumo domestico privato”), in considerazione del fine non commerciale, sono tenuti alla conservazione, per almeno 3 anni, della documentazione di acquisto dei prodotti impiegati per i trattamenti farmacologici e a registrarne l’utilizzo nei modi ritenuti più adeguati.
* **Comunicare tempestivamente al Servizio veterinario ASSL** qualunque caso conclamato o sospetto di malattia diffusiva delle api e ogni fenomeno di moria o di spopolamento.

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI APICOLTORI**

**CHE OPERANO PERSONALMENTE NELLA BDA**(Banca Dati Apistica Nazionale)

**Gli apicoltori che intendono operare personalmente nella Banca Dati Apistica nazionale - BDA** ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)) per la gestione e aggiornamento dell’anagrafe apistica nazionale, devono innanzitutto possedere la **“Firma Digitale”** (Carta Nazionale dei Servizi) e un computer collegato a internet.

La Tessera Sanitaria può essere attivata per funzionare da Firma Digitale: in tal caso occorre presentarsi con un documento d’identità e la Tessera Sanitaria presso gli uffici della ASSL o nelle farmacie abilitate per eseguire le procedure di attivazione della Tessera.

**Per maggiori informazioni sulla tessera Sanitaria e per conoscere l’elenco delle farmacie ove poter attivare la tessera sanitaria visionare le seguenti pagine web:**

<http://www.regione.sardegna.it/tscns/>

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=44406&v=2&t=1&c=526>

**Modalità operative:**

**Se in possesso di Firma digitale, chiedere alla BDA le credenziali di accesso o account** inviando una e-mail al seguente indirizzo <fdlab@izs.it>

* Oggetto della mail: “Richiesta account - credenziali di accesso per la BDA”
* Contenuto della mail: “Il sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_ numero di cellulare\_\_\_ indirizzo mail non certificata\_\_,in qualità di detentore/proprietario dell’allevamento di api, “codice identificativo univoco” IT\_\_\_\_, intende registrare personalmente i dati di propria competenza nella BDA.Si allega fotocopia del documento di identità”.

Per eventuali problemi tecnici contattare la BDN: e-mail [csn@vetinfo.it](mailto:csn@vetinfo.it) telefono **800 082 280**

Al ruolo apicoltore o suo delegato è permesso di operare esclusivamente sugli apiari di competenza per:

* richiedere l'attribuzione di un codice identificativo univoco per l’inizio dell'attività di apicoltura;
* registrare gli apiari posseduti (con indirizzo e coordinate geografiche) e la loro consistenza in termini di numero di alveari e di sciami/nuclei.
* aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno e, per ciascuno di essi, il numero di alveari e il numero sciami/nuclei. Nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA (“conferma dati annualità precedente”);
* accedere alla BDA per la compilazione del “documento di accompagnamento” e per la successiva registrazione delle uscite e degli ingressi;
* registrare la temporanea interruzione dell'attività;
* comunicare la cessazione dell'attività di apicoltura entro 30 giorni;
* visualizzare i dati di competenza.

**Le inosservanze alle suddette disposizioni** sono perseguite a norma di legge e possonodeterminare l’esclusione o la riduzione dai pagamenti dei premi comunitari, la sospensione o la revoca delle qualifiche sanitarie dell’allevamento con conseguenti limitazioni alla commercializzazione degli animali.

**Per maggiori e più dettagliate informazioni** contattare i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria ASSL secondo le seguenti modalità:

* + Telefonare al numero 0709359500 - 070 9359492 Poliambulatorio di Sanluri
  + Telefonare al numero 070 97611650 Poliambulatorio di Guspini
* Visitare la pagina web della ASSL di Sanluri - sezione Ufficio Anagrafe Zootecnica

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>

* Inviare una mail al seguente indirizzo [sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it](mailto:sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it)
* Inviare una PEC al seguente indirizzo: [sanita.animale@pec.aslsanluri.it](mailto:sanita.animale@pec.aslsanluri.it)

**Principali Normative di riferimento:**

* D.M. 4 dicembre 2009 e D.M. 11 agosto 2014, concernenti le disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e l’approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.
* Decreto interdirettoriale 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P riguardante le disposizioni sulla Banca Dati Apistica e le movimentazioni.
* L.R. n. 19 del 24 luglio 2015 recante disposizioni in materia di apicoltura.
* Legge 28 luglio 2016, n. 154 – art. 34 recante “Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici” (chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro).
* Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del 29 aprile 2004, recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (“pacchetto igiene)”.
* Reg. CE 1069/2009 – Reg. CE 142/2011 (normativa sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale).
* D.Lgs. 193/2006 – D.lvo 158/2006 (codice dei medicinali veterinari e divieto di utilizzo di sostanze ormoniche).